

12 Luglio 2010, ore 14:45

Tre recenti interventi del Ministero del lavoro (II)

La trasferta nella contrattazione collettiva

Il Ministero del lavoro ha affrontato la problematica inerente la natura indennitaria o retributiva delle somme corrisposte per la trasferta in eccedenza rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Il parere ministeriale offre lo spunto per tracciare il quadro della disciplina contrattuale della trasferta.

di Guglielmo Anastasio

Preliminarmente, occorre osservare che l'ambito d'intervento della contrattazione collettiva nella regolamentazione riguarda:

- la maturazione del diritto soggettivo del lavoratore alla percezione degli emolumenti legati alle trasferte;
- la quantificazione degli emolumenti;
- la loro incidenza sulle retribuzioni differite.

Non può, tuttavia, incidere sulla definizione della natura retributiva o indennitaria di tali somme, ovvero sul regime fiscale, contributivo e assicurativo delle stesse.

Detto ciò, è ormai consolidata la prassi secondo cui la contrattazione collettiva di settore, mutuando quanto disposto dalla normativa fiscale, preveda tre modalità di corresponsione degli emolumenti legati alle trasferte.

- a piè di lista, in cui il datore di lavoro rimborsa tutte le spese analiticamente elencate e giustificate;
- forfettario, attraverso la corresponsione di una diaria di trasferta in misura fissa giornaliera a compensazione di tutte le spese; tale cifra può differenziare a seconda della qualifica del dipendente e può essere rapportata al numero delle ore e giornate (anche festive) trascorse in trasferta.
- misto, prevedendo la copertura di una parte delle spese con il sistema a piè di lista e di un'altra con quello forfettario; a volte la contrattazione collettiva determina una decurtazione della diaria, nell'ipotesi in cui vengano rimborsate le spese di vitto e alloggio.

Vista la varietà delle discipline fornite dall'autonomia collettiva in tema di trasferte, nella sottostante tabella sono state riportate, in via esemplificativa, alcune di esse.

Ccnl	Disciplina
Commercio	<p>L'azienda ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori della propria residenza. In tal caso al personale - fatta eccezione per gli operatori di vendita - compete:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) il rimborso delle spese effettive di viaggio;</li> <li>2) il rimborso delle spese effettive per il trasporto del bagaglio;</li> <li>3) il rimborso delle spese postali, telegrafiche ed altre, sostenute in esecuzione del mandato nell'interesse dell'azienda;</li> <li>4) una diaria non inferiore al doppio della quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 187; qualora non vi sia pernottamento fuori sede la diaria verrà ridotta di un terzo.</li> </ol> <p>Per le missioni di durata superiore al mese verrà corrisposta una diaria ridotta del 10%. Analogamente si procederà quando le attribuzioni del lavoratore comportino viaggi abituali. In luogo delle diarie di cui al n. 4) del secondo comma, nonché della diaria di cui al terzo comma del presente articolo, il datore di lavoro ha facoltà di corrispondere il rimborso a piè di lista delle spese di vitto e alloggio, con trattamento uniforme per tutto il personale.</p> <p>Per brevi trasferte in località vicine verrà rimborsata la spesa effettiva del viaggio e quella di soggiorno</p>
	<p><b>Trattamento economico di trasferta</b>  trasferta intera  Dall'1.1.2008 37,50  Dall'1.1.2009 40,00  quota per il pasto meridiano o serale  Dall'1.1.2008 10,90  Dall'1.1.2009 11,30  quota per il pernottamento  Dall'1.1.2008 15,70  Dall'1.1.2009 17,40  È possibile sostituire l'indennità di trasferta,</p>

<p>Metalmeccanici (industria)</p>	<p>anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione, ed inoltre, il rimborso delle spese di vitto e alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese. Per le condizioni relative alla corresponsione delle indennità si veda l'accordo 20.1.2008.</p> <p>L'indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l'inizio ed il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 gg, nonché per i giorni di eventuale sospensione del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall'ora di partenza. Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una maggiorazione del 10% sui minimi dell'indennità di trasferta.</p> <p><b>Trattamento per il tempo di viaggio</b> Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, spetta inoltre un compenso per il tempo di viaggio in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:</p> <p>a) corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente con il normale orario giornaliero di lavoro;</p> <p>b) corresponsione di un importo pari all'85% per le ore eccedenti il normale orario di lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione.</p>
<p>Grafici, editoriali (industria)</p>	<p>Ai lavoratori in missione per esigenze di servizio l'azienda corrisponderà:</p> <p>a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per viaggi in ferrovia non inferiori alla prima classe);</p> <p>b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il lavoratore ad incontrare tali spese;</p> <p>c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.</p>
<p>Ccnl edilizia (artigiani e piccola industria)</p>	<p>All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 39, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.</p>

Va precisato che gli importi previsti dalla contrattazione collettiva costituiscono solo degli emolumenti minimi e, pertanto, il datore di lavoro è libero di riconoscere delle indennità maggiori, ma sempre nel limite dell'esenzione fiscale di cui all'art. 51, comma 5, Tuir. A tal proposito l'interpello n. 14 e la nota del 21.04.2010 del Ministero del lavoro, hanno cercato di risolvere la problematica inerente la natura indennitaria o retributiva delle somme corrisposte per la trasferta in eccedenza rispetto a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

Con l'interpello n. 14/2010, il Ministero del Lavoro, ha avuto cura di distinguere a seconda che le somme in eccedenza fossero concordate in sede di contrattazione collettiva (da depositare presso le Direzioni provinciali del lavoro), ovvero, fossero contenute in un accordo individuale. Nel primo caso, si chiarisce che le somme in eccedenza, fossero sempre da considerare esonerate dal prelievo fiscale, fino al limite previsto dall'art. 5, comma 5, Tuir; nel secondo caso, invece, l'eccedenza sarebbe da considerare alla stregua di un superminimo ed in quanto tale da assoggettare a prelievo fiscale e contributivo. Tale conclusione, è stata rettificata nella suddetta nota del 21.04.2010, secondo cui: "qualora vengano concordati o comunque erogati a titolo di trasferta importi superiori rispetto a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva - determinati da maggiore disagio e onerosità delle trasferte (ad. es. maggiore disagio affrontato per il viaggio necessario all'effettuazione della trasferta, costi maggiori per vitto e alloggio ecc.) - si ritiene che gli stessi non debbano essere assoggettati ad imposizione. Ciò anche in

considerazione delle difficoltà insite nell' individuazione, da parte, della contrattazione collettiva, di tutte le varietà dei casi che possono determinare trattamenti maggiori rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo applicato".

Tale conclusione, del resto, è in linea con gli indirizzi interpretativi della Corte di Cassazione, che, in riferimento al vecchio art. 12, comma 2, L. n.153/1969, aveva specificato che la disciplina delle indennità di trasferta (fino al 1997 imponibili ai fini contributivi nella misura ridotta del 50% del loro ammontare) "trova applicazione anche in relazione agli importi di tale indennità pattuiti in misura superiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva, atteso che la citata disposizione non contiene alcun riferimento, neanche implicito, a tale contrattazione, che possa far considerare come interamente retributivo l'importo eccedente la misura fissata in sede collettiva".

Trasferta, un istituto in cerca di definizione

---

Copyright © 2010 Wolters Kluwer Italia - P.I. 10209790152  
Sviluppato da [OS3 srl](#)